



**PETIZIONE PER UNA GIUSTIZIA PIU' ACCESSIBILE**

*Per allargare le competenze del giudice di pace e permettere al cittadino-consumatore di difendersi senza avvocato*

**Al presidente della commissione Giustizia della Camera dei Deputati**

**Gentile signor Presidente,**

Il giudice di pace è uno strumento fondamentale per la difesa dei diritti dei consumatori. Ma da quando questo istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento, nel 1991, sono rimasti invariati i limiti per potervi far ricorso, ovvero cinque milioni delle vecchie lire (2.582,28 euro). Per importi superiori, il cittadino è costretto a rivolgersi ad un avvocato e ricorrere al giudice ordinario, con spese e tempi che troppo spesso scoraggiano la difesa dei propri diritti.

**PER QUESTO LE CHIEDIAMO** la calendarizzazione immediata della proposta di legge C-2282, assegnata alla sua commissione il 2 marzo 2007, con la quale il limite per ricorrere al giudice di pace sarebbe innalzato a 16.000 euro. Inoltre, il cittadino potrebbe scegliere se avvalersi di un avvocato oppure difendersi in proprio.

**PROPOSTA DI LEGGE**

**Art. 1. (Modifiche al codice di procedura civile).**

1. Il primo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:  
«Il giudice di pace è competente, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, per le cause che riguardano controversie il cui valore non supera 16.000 euro».
2. Il secondo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è abrogato.
3. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:  
«Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente».
4. Il secondo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è abrogato.

**Art. 2. (Copertura finanziaria).**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 3. (Entrata in vigore).**

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

-----  
Inviare le firme al seguente indirizzo o numero di fax:  
ADUC - Associazione per i Diritti di Utenti e Consumatori  
via Cavour, 68 - 50129 Firenze  
Tel. 055.290606 - fax 055.2302452  
aduc@aduc.it www.aduc.it

